



Dott. Vincenzo GALVAGNO
N O T A I O

Repertorio n.723

Raccolta n.544

Verbale di assemblea

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno, del mese di ottobre, alle ore undici e minuti sedici.

- 31 ottobre 2025, ore 11:16 -

In Palermo, nel mio studio.

Davanti a me Dott. **Vincenzo Galvagno**, Notaio in Palermo, con studio in via Ricasoli n.59, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

sono presenti

Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale APSRI di PALERMO

**In data 04/11/2025
con il num. 37989
serie 1T**

- **CUSIMANO Adelaide**, nata a Palermo il giorno 3 marzo 1966, residente in Palermo, villa Gardenia n.18, codice fiscale: CSM DLD 66C43 G273J, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

* **"MOBYPAY SERVICE S.R.L."**, con sede in Udine, via Stiria n.45, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone e Udine 03183090301, REA UD-377126, pec: domiciliopec@pec.mobypayservice.it, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della infra costituita "MOBYPAY ITALIA SRL";

- **CARONIA Francesco Paolo**, nato a Palermo il giorno 24 novembre 1966, nella qualità di Amministratore Unico legale rappresentante della società:

Iscritta presso la CCIAA di PORDENONE-UDINE

il 04/11/2025

Iscritta presso la CCIAA di PALERMO-ENNA

il 04/11/2025

protocollo n. 87553/2025

* **"MOBYPAY ITALIA SRL"**, con sede in Palermo, viale Croce Rossa n.123, ove domicilia per la carica, capitale sociale euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna 06713210828, REA PA-410250, indirizzo pec: mobypayitalia@pec.it, a quanto infra autorizzato in forza di legge e dal vigente statuto sociale.

protocollo n. 111567/2025

Io Notaio sono certo dell'identità personale di detti comparenti, tutti cittadini italiani.

La signora CUSIMANO Adelaide mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea della indicata società, riunitasi in forma totalitaria, in questo giorno, luogo ed ora, al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica dello statuto sociale mediante introduzione delle seguenti previsioni:

- facoltà di **escludere il diritto di sottoscrizione** dei soci in sede di aumento oneroso di capitale;

- creazione di **categorie di quote** con diritti differenziati, in conformità alle disposizioni applicabili alle piccole e medie imprese (PMI);

2. **Aumento a pagamento del capitale sociale** per euro 990.000,00 (novecentonovantamila virgola zero zero) e,

dunque, da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) **ad euro 1.000.000,00** (unmilione virgola zero zero), mediante emissione:

- di quote ordinarie di categoria "A" per euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione in via proporzionale ai soci, senza sovrapprezzo;
- di quote di categoria "B" per euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione a terzi, con contestuale limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci e con eventuale sovrapprezzo da determinarsi ad opera dell'organo amministrativo.

Aderendo alla richiesta formulatami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di legge e di statuto, e/o, comunque, per designazione unanime dai presenti, la signora CUSIMANO Adelaide, la quale dichiara, rileva e constata:

- che è presente l'intero **capitale sociale** nelle persone di:
 - * **sé medesima**, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) pari all'**1%** (uno per cento) del capitale sociale;
 - * **MOBYPAY ITALIA SRL**, come rappresentata, titolare di una quota di partecipazione del valore nominale di euro 9.900,00 (novemilanovecento virgola zero zero), pari al **99%** (novantanove per cento) del capitale sociale;
- che, per quanto concerne l'**organo amministrativo**:
 - è presente:
 - * **sè medesima**, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - sono stati informati della riunione:
 - * **Caronia Marcello**, nato a Palermo il 10 ottobre 1968, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - * **Vigna Antonio**, nato a Cosenza il 12 novembre 1998, Consigliere;
- che la società è attualmente priva di organo di controllo;
- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

A conferma di quanto sopra constatato, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, previa lettura da me Notaio datane alle parti comparenti, l'**Elenco Presenze** firmato dagli intervenuti.

Il Presidente, pertanto, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno.

Il Presidente assume la parola, apre i lavori assembleari e, passando alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno, dichiarando preliminarmente la sussistenza dei

requisiti di qualificazione della società come "PMI", propone di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento per complessivi euro 990.000,00 (novecentonovantamila virgola zero zero), mediante emissione:

- di quote ordinarie di categoria "A" - dotate di pieni diritti patrimoniali e amministrativi - per euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione in via proporzionale ai soci, senza sovrapprezzo;
- di quote di categoria "B" - dotate esclusivamente di diritti patrimoniali e senza diritti amministrativi (voto e partecipazione alle assemblee) - per euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione solo a terzi, con contestuale limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci, al fine di reperire risorse finanziarie esterne e coinvolgere nuovi investitori nel progetto industriale della società, anche mediante strumenti alternativi quali l'*equity crowdfunding*, ai sensi del D.L. 179/2012 e della delibera Consob n. 18592/2013 e successive modifiche.

In relazione al proposto aumento il Presidente precisa che:

- potrà essere liberato in denaro e/o mediante conferimenti in natura, inclusi crediti e prestazioni d'opera;
- il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione dei soci è fissato in 30 (trenta) giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto;
- i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere in proporzione alle quote di partecipazione da loro detenute, senza sovrapprezzo, la parte di aumento eventualmente rimasta non sottoscritta; tale diritto può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal giorno di scadenza del primo termine;
- il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 ottobre 2030;
- deve intendersi scindibile (efficace nei limiti delle sottoscrizioni ricevute) e progressivo (così da consentire all'organo amministrativo di procedere al deposito delle attestazioni di esecuzione parziale dell'aumento presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2481 bis, ult. co., c.c.).

Il Presidente propone, inoltre, che l'organo amministrativo sia delegato a determinare l'eventuale sovrapprezzo da applicare alle emittende quote di categoria "A" rimaste non sottoscritte dai soci e da offrirsi in sottoscrizione a terzi nonché alle emittende nuove quote di categoria "B" da offrirsi esclusivamente a terzi, sulla base di valutazioni effettuate da soggetti competenti, con riferimento a criteri oggettivi quali: *Scorecard Method*, *Checklist Method*,

Discounted Cash Flow (DCF) con crescita a lungo termine, DCF con multipli e Venture Capital Method.

All'uopo il Presidente espone che è intenzione dei soci sottoscrivere e liberare una quota parte del deliberando aumento come segue:

* il socio MOBYPAY ITALIA SRL intende sottoscrive l'aumento di capitale offertogli per euro 390.100,00 (trecentonovantamilacento virgola zero zero) ed intende liberarlo mediante conferimento del ramo d'azienda corrente in Palermo, viale Croce Rossa n.123, sotto l'omonima ditta, avente ad oggetto l'attività di programmazione informatica e di sviluppo di software, con specifico riguardo alla componente commerciale, al know how ed alla rete di vendita, infra meglio descritta, avente un valore netto complessivo pari ad euro 1.800.000,00 (unmilioneduecentomila virgola zero zero), conformemente a quanto risulta dalla **Perizia di Stima** redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art.2465 c.c., dal Dott. Marco Colono, iscritto al Collegio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Roma - Sezione A - al n.AA010416, nonchè al Registro dei Revisori Contabili al n.161794, con D.M. 15/02/2011, pubblicato sulla G.U. n.15 del 22/02/2011, asseverata di giuramento innanzi al Notaio Gabriele Sciumbata di Roma in data 29 ottobre 2025, rep. n.17047, che, in copia conforme, omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dai comparenti, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**.

Conseguentemente, precisa che detto valore netto del ramo d'azienda:

- per euro 390.100,00 (trecentonovantamilacento virgola zero zero) sarà imputato a capitale sociale;

- per euro 1.409.900,00 (unmilionequattrocentonovemilanovecento virgola zero zero) sarà appostato a "riserva straordinaria da conferimento";

* il socio CUSIMANO Adelaide intende sottoscrive integralmente l'aumento di capitale offertole - euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) - nonchè, per soli euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), parte dell'aumento non sottoscritto dal socio MOBYPAY ITALIA SRL ed intende liberarlo mediante conferimento in denaro.

Ai fini della regolarità del deliberando aumento di capitale sociale, il Presidente espressamente dichiara che non vi sono perdite sociali e che il capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente.

Infine, poichè l'attuale statuto non ne contempla la possibilità, propone di inserire stabilmente nello statuto sociale, in via preliminare, le previsioni relative alle facoltà:

- di escludere il diritto di sottoscrizione dei soci in sede di aumento oneroso di capitale;

- di creare ed emettere categorie di quote con diritti

differenziati, in aderenza a quanto previsto per le piccole e medie imprese (PMI).

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità, con voto manifestato verbalmente, stante l'accertamento fattone dal Presidente,

d e l i b e r a

1. di modificare lo statuto sociale prevedendo:

i) la facoltà di **escludere il diritto di sottoscrizione** dei soci in sede di aumento oneroso di capitale;

ii) la possibilità di emettere **quote di categoria "B"** prive del diritto di voto, dotate esclusivamente di diritti patrimoniali ed aventi le seguenti caratteristiche:

- non conferiscono il diritto di voto né di intervento in assemblea;

- sono nominative, liberamente trasferibili e non soggette a clausole di gradimento;

- agli utili netti risultanti dal bilancio approvato, al netto della riserva legale, sarà attribuito ai titolari di quote di categoria "B" un dividendo prioritario fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore di sottoscrizione (valore nominale + sovrapprezzo);

- gli utili residui eventualmente distribuiti saranno ripartiti in modo tale che alle quote di categoria "B" spetti un dividendo complessivo maggiorato del 2% (due per cento) del valore di sottoscrizione (valore nominale + sovrapprezzo) rispetto alle quote ordinarie;

- in caso di distribuzione inferiore al suddetto dividendo privilegiato, la differenza sarà computata in aumento nei successivi due esercizi;

- in caso di distribuzione di riserve, i soci titolari di quote di categoria "B" godranno degli stessi diritti degli altri soci; tuttavia, l'assemblea potrà deliberare di soddisfare il diritto al dividendo privilegiato anche mediante utilizzo di riserve disponibili, in caso di utili insufficienti;

- la riduzione del capitale sociale per perdite non inciderà sulle quote di categoria "B", se non per l'eventuale parte di perdita che eccede la frazione rappresentata dalle quote ordinarie;

- in caso di scioglimento della società, le quote di categoria "B" godranno di prelazione nel rimborso del capitale fino al valore nominale;

2. di **aumentare il capitale sociale** per euro 990.000,00 (novecentonovantamila virgola zero zero) e, dunque, da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) **ad euro 1.000.000,00** (unmiliione virgola zero zero) mediante emissione:

- di quote ordinarie di categoria "A" - dotate di pieni diritti patrimoniali e amministrativi - per euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione in via proporzionale ai soci, senza

sovraprezzo;

- di quote di categoria "B" - dotate esclusivamente di diritti patrimoniali e senza diritti amministrativi (voto e partecipazione alle assemblee) - per euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione a terzi, con contestuale limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci, anche mediante strumenti alternativi quali l'*equity crowdfunding*, ai sensi del D.L. 179/2012 e della delibera Consob n. 18592/2013 e successive modifiche.

L'aumento potrà essere liberato in denaro e/o mediante conferimenti in natura, inclusi crediti e prestazioni d'opera. Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione dei soci è fissato in 30 (trenta) giorni dal momento in cui gli viene comunicato che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. I soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere in proporzione alle quote di partecipazione da loro detenute, senza sovrapprezzo, la parte di aumento eventualmente rimasta non sottoscritta; tale diritto può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal giorno di scadenza del primo termine. Il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 ottobre 2030.

L'aumento deve intendersi scindibile e progressivo. Pertanto, decorso l'ultimo termine previsto, l'aumento si intenderà limitato alla porzione sottoscritta nel termine previsto, precisando che l'aumento di capitale diverrà immediatamente efficace con ciascuna dichiarazione di sottoscrizione, anche prima del termine finale di sottoscrizione con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. All'uopo l'organo amministrativo dovrà comunicare nei termini di legge, al Registro delle Imprese competente, ogni singola sottoscrizione, ivi depositando uno statuto sociale riportante la cifra aggiornata del capitale sociale sottoscritto e dell'importo effettivamente versato;

3. di delegare all'organo amministrativo la facoltà di determinare l'eventuale sovrapprezzo da applicare alle emittende quote di categoria "A" rimaste non sottoscritte dai soci e da offrirsi in sottoscrizione a terzi nonché alle emittende nuove quote di categoria "B", sulla base di valutazioni effettuate da soggetti competenti, con riferimento a criteri oggettivi quali: *Scorecard Method*, *Checklist Method*, *Discounted Cash Flow (DCF)* con crescita a lungo termine, *DCF* con multipli e *Venture Capital Method*.

Il Presidente, a questo punto, rileva che i soci MOBYPAY ITALIA SRL, come rappresentato, e CUSIMANO Adelaide sottoscrivono contestualmente l'aumento del capitale sociale loro offerto come segue:

- il socio **MOBYPAY ITALIA SRL**, per **nominali** euro **390.100,00** (trecentonovantamilacento virgola zero zero), rappresentati da una **quota ordinaria di categoria "A"**, mediante il conferimento del ramo d'azienda di cui meglio infra, dichiarando di non voler sottoscrivere la restante quota di aumento offertagli;

- il socio **CUSIMANO Adelaide**, per **nominali** di **euro 9.900,00** (novemilanovecento virgola zero zero), rappresentati da una **quota ordinaria di categoria "A"**, sottoscrivendo integralmente l'aumento di capitale offertole - euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero) - nonchè, previa contestuale richiesta, per euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), parte dell'aumento non sottoscritto dal socio MOBYPAY ITALIA SRL, liberando integralmente detta quota mediante bonifico bancario avente numero di TRN 2510313025625895480320000000IT, con valuta in data odierna.

A totale ed integrale liberazione della partecipazione sottoscritta il socio **MOBYPAY ITALIA SRL**, come rappresentato, a titolo di conferimento, cede e trasferisce alla società **"MOBYPAY SERVICE S.R.L."**, che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il ramo d'azienda corrente in Palermo, viale Croce Rossa n.123, sotto l'omonima ditta, avente ad oggetto l'attività di programmazione informatica e di sviluppo di software, con specifico riguardo alla componente commerciale, al know how ed alla rete di vendita.

Il Presidente dà atto che il valore netto del conferimento in natura testè effettuato viene imputato a capitale per euro 390.100,00 (trecentonovantamilacento virgola zero zero), al fine di consentire l'integrale copertura della quota di partecipazione sottoscritta, e per i restanti euro 1.409.900,00 (unmilionequattrocentonovemilanovecento virgola zero zero) a patrimonio netto mediante annotazione in apposita "riserva straordinaria da conferimento", conformemente a quanto risulta, dalla perizia di stima redatta, ai sensi e per gli effetti dell'art.2465 c.c., già allegata al presente atto sotto la lettera "B".

Il presente conferimento viene fatto sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:

I) Precisazioni

Si intendono compresi e, pertanto, trasferiti con la presente cessione:

a. tutti i beni immateriali, le relazioni ed il *know-how* strumentali allo svolgimento dell'attività aziendale come elencati nella citata perizia di stima già allegata al presente atto sotto la lettera "B";

b. tutte le eventuali licenze, autorizzazioni e posizioni amministrative in genere funzionali all'esercizio del ramo d'azienda.

Le parti, come rappresentate, precisano e si danno reciprocamente atto che non sono oggetto di conferimento i

reparti di sviluppo software, le piattaforme tecnologiche proprietarie e le funzioni di amministrazione generale.

In dipendenza della presente cessione, pertanto, le parti, come rappresentate, autorizzano qualsiasi ente o ufficio pubblico o privato ad effettuare, a nome della società conferitaria, la voltura e comunque la trasmissione delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili inerenti il ramo d'azienda ceduto a semplice esibizione di copia del presente atto.

Il socio conferente, come rappresentato, si obbliga a compiere tutto quanto si renda necessario o opportuno, ivi compresi ogni assenso o rinuncia richieste dalla legge, nonché dai competenti uffici e Autorità, ad intervenire in tutti quegli atti ed a sottoscrivere tutte quelle dichiarazioni o quei documenti, che si rendessero necessari o utili per il rilascio o la voltura e comunque l'intestazione o l'imputazione a nome della società conferitaria, anche previa semplice richiesta di quest'ultima, di tutte le licenze, i permessi e le autorizzazioni necessarie e opportune per lo svolgimento e l'esercizio dell'attività relativa al ramo d'azienda conferito.

La società conferitaria, come rappresentata, dichiara di avere previamente visionato i beni aziendali e di averli ritenuti di suo gradimento e di accettarli, con rinunzia a far valere ogni e qualsiasi eccezione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La presente cessione si intende comprensiva dell'avviamento relativo al ramo d'azienda ceduto.

Il socio conferente, come rappresentato, presta il suo consenso a che la società conferitaria utilizzi in via esclusiva il marchio "MobyPay".

Le parti, come rappresentate, si danno reciprocamente atto che nel ramo d'azienda conferito non sono presenti beni immobili.

II) Successione nei contratti

Sono compresi nel conferimento i contratti strettamente connessi al ramo d'azienda conferito eventualmente già intestati al socio conferente, e in particolare quelli di utenza elettrica, telefonica e dati, dell'acqua e del gas, i contratti con la clientela, i contratti con istituti di pagamento e partner tecnologici, i contratti con gli agenti di vendita, con i procacciatori di affari e con i consulenti commerciali (per lo più iscritti ad Enasarc) analiticamente indicati nella perizia di stima già allegata.

Si precisa che, fermo il disposto dell'art.2112, codice civile, non sono compresi rapporti di lavoro.

Il socio conferente, come rappresentato, si impegna, tuttavia, ad ogni occorrente fine, a tenere completamente indenne la società conferitaria e comunque a manlevarla completamente e senza riserva alcuna, da ogni eventuale

pretesa avanzata in merito ai precedenti rapporti di lavoro o di collaborazione, nonché da ogni contenzioso giudiziale o stragiudiziale derivante o dipendente da tali rapporti e dalle relative spese, oneri e costi che ne scaturissero a qualsiasi titolo.

III) Regolamentazione dei crediti e dei debiti

Le parti, come rappresentate, convengono che la società conferitaria subentri in tutti i crediti e i debiti concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa sussistenti alla data odierna.

Si dà atto che il socio conferente non è liberato dai predetti debiti, non constando al riguardo il consenso di alcun creditore. Dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori risponderà anche, ai sensi e per gli effetti di legge, la società conferitaria.

IV) Garanzie

Il socio conferente, come rappresentato, assumendo le garanzie di legge per vizi ed evizione, garantisce la titolarità e la libera disponibilità del ramo d'azienda conferito e la libertà dello stesso da pesi, prelazioni, vincoli, privilegi, sequestri o pignoramenti.

Le parti, come rappresentate, si danno atto, per i fini di cui all'art. 14 d.lgs. 472/1997 e dell'art. 33 del d.lgs 231/2001 che non sono state irrogate alla cedente sanzioni di carattere fiscale né per reati o illeciti amministrativi.

Le parti, come rappresentate, si danno, inoltre, atto che non esistono contenziosi di sorta e che l'attività aziendale è sempre stata esercitata in piena conformità alle norme vigenti.

V) Effetti

Le parti, come rappresentate, si danno reciprocamente atto che il presente conferimento avrà efficacia sin dalla data odierna.

Gli effetti economici della presente cessione hanno, pertanto, inizio da oggi e da tale data tutti gli utili afferenti l'esercizio del ramo d'azienda e gli oneri relativi saranno ad esclusivo beneficio e carico della parte cessionaria.

VI) Divieto di concorrenza

Le parti, come rappresentate, concordemente escludono l'applicazione del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2557 del codice civile.

VII) Rinvio

Per tutto quanto non previsto, le parti, come rappresentate, si rimettono alle disposizioni dettate dal codice civile in tema di cessione di azienda.

VIII) Aspetti fiscali

Il presente conferimento, integrando una cessione di ramo azienda, è esente da IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e sconta l'imposta

di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. a), n. 3, della Tariffa-Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

In dipendenza di quanto sopra, stante la scindibilità progressiva del deliberato aumento, il Presidente dà atto che il capitale sociale risulta interamente versato e ripartito come segue:

Socio	Quota sottoscritta e versata
- MOBYPAY ITALIA SRL	euro 400.000,00
- CUSIMANO Adelaide	euro 10.000,00
TOTALE CAPITALE SOTTOSCRITTO E VERSATO	euro 410.000,00

4. di modificare, per l'effetto, gli artt. 6, 7 e 11 dello statuto sociale, sostituendo il vigente testo con il seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di **euro 410.000,00** (diecimila virgola zero zero) ed è attualmente suddiviso in **quote ordinarie di categoria "A"**.

Sussistendo i requisiti di legge previsti per la piccole e medie imprese (PMI), la società può creare ed emettere categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

La società può emettere **quote di categoria "B"** prive del diritto di voto, dotate esclusivamente di diritti patrimoniali ed aventi le seguenti caratteristiche:

- non conferiscono il diritto di voto né di intervento in assemblea;
- sono nominative, liberamente trasferibili e non soggette a clausole di gradimento;
- agli utili netti risultanti dal bilancio approvato, al netto della riserva legale, è attribuito ai titolari di quote di categoria "B" un dividendo prioritario fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore di sottoscrizione (valore nominale + sovrapprezzo);
- gli utili residui eventualmente distribuiti sono ripartiti in modo tale che alle quote di categoria "B" spetti un dividendo complessivo maggiorato del 2% (due per cento) del valore di sottoscrizione (valore nominale + sovrapprezzo) rispetto alle quote ordinarie;
- in caso di distribuzione inferiore al suddetto dividendo privilegiato, la differenza è computata in aumento nei successivi due esercizi;
- in caso di distribuzione di riserve, i soci titolari di quote di categoria "B" godono degli stessi diritti degli altri soci; tuttavia, l'assemblea può deliberare di soddisfare il diritto al dividendo privilegiato anche mediante utilizzo di riserve disponibili, in caso di utili insufficienti;

- la riduzione del capitale sociale per perdite non incide sulle quote di categoria "B", se non per l'eventuale parte di perdita che eccede la frazione rappresentata dalle quote ordinarie;
- in caso di scioglimento della società, le quote di categoria "B" godono di prelazione nel rimborso del capitale fino al valore nominale.

In data 31 ottobre 2025 è stato **deliberato un aumento di capitale sociale** a titolo oneroso, scindibile (efficace nei limiti delle sottoscrizioni ricevute) e progressivo (così da consentire all'organo amministrativo di procedere al deposito delle attestazioni di esecuzione parziale dell'aumento presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2481 *bis*, ult. co., c.c.), fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmiliione virgola zero zero), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2030.

La parte di aumento non ancora sottoscritto sarà eventualmente attuato mediante l'emissione:

- per euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), di quote ordinarie di categoria "A";
- per euro 500.000,00 (cinquantamila), di quote di categoria "B".

Il capitale sociale può anche essere aumentato anche mediante apporti in natura di crediti o beni.

In sede di aumento di capitale, può essere deliberata l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci.

Le partecipazioni emesse in sede di aumento di capitale potranno essere attribuite ai soci in misura anche non proporzionale al valore dei conferimenti, nel rispetto dei limiti di legge.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482-*bis*, secondo comma, c.c..

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

La società deve altresì indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-*bis*, comma secondo, c.c..

Le quote di partecipazione al capitale sociale potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (crowdfunding).";

"ARTICOLO 7

I soci titolari di quote ordinarie di categoria "A" hanno diritto al voto in misura proporzionale al valore della propria partecipazione.

I soci titolari di quote di categoria "B" non godono del diritto di voto né di intervento in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.";

"ARTICOLO 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci titolari di quote ordinarie di categoria "A" che risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. La delega può essere conferita agli amministratori e sindaci della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.";

5. di dare mandato all'organo amministrativo di rendere presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese tutte le dichiarazioni ed attestazioni che si renderanno utili od opportune per l'esecuzione delle suestese delibere.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'assemblea dichiara sciolta la seduta essendo le ore dodici e ventidue (12:22) e mi consegna lo **Statuto Sociale** aggiornato che, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, redatto a mia cura su quattro fogli e tredici pagine sin qui e letto alle parti comparenti, che lo approvano.

E' sottoscritto alle ore dodici e quarantacinque (12:45).

Firmato:

Adelaide Cusimano

Francesco Paolo Caronia

Vincenzo Galvagno Notaio

Allegato

"Au

723

544

di raccolta

ELENCO PRESENZE

Assemblea della società "MOBYPAY SERVICE S.R.L.", con sede in in Udine, via Stiria n.45, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone e Udine 03183090301, REA UD-377126, convocata in data 31 ottobre 2025 nello studio del Dott. Vincenzo Galvagno, Notaio in Palermo, sito alla via Ricasoli n.59, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Modifica dello statuto sociale mediante introduzione delle seguenti previsioni:

- facoltà di **escludere il diritto di sottoscrizione** dei soci in sede di aumento oneroso di capitale;
- creazione di **categorie di quote** con diritti differenziati, in conformità alle disposizioni applicabili alle piccole e medie imprese (PMI);

2. **Aumento a pagamento del capitale sociale** per euro 990.000,00 (novecentonovantamila virgola zero zero) e, dunque, da euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) **ad euro 1.000.000,00** (unmiliione virgola zero zero), mediante emissione:

- di quote ordinarie di categoria "A" per euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione in via proporzionale ai soci, senza sovrapprezzo;
- di quote di categoria "B" per euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da offrirsi in sottoscrizione a terzi, con contestuale limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci e con eventuale sovrapprezzo da determinarsi ad opera dell'organo amministrativo.

Sono presenti:

- CUSIMANO Adelaide, nata a Palermo il giorno 3 marzo 1966;

Adelaide Cusimano

- CARONIA Francesco Paolo, nato a Palermo il giorno 24 novembre 1966;

Francesco Paolo Caronia



Palermo, 31 ottobre 2025.

Adelaide Cusimano Francesco Paolo Caronia

RELAZIONE GIURATA DI STIMA

ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile
relativa al conferimento del ramo d'azienda di
MobyPay Italia S.r.l.
nella società neo-costituita
MobyPay Service S.r.l.

Il sottoscritto Dott. Marco Colono, nato a Roma il 4 giugno 1975, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma – Sezione A – al n. AA010416, ed al Registro dei Revisori Legali, con studio in Roma, Piazza Sallustio n. 3,

PREMESSO CHE:

in data 1° ottobre 2025 ha ricevuto incarico da parte della società MobyPay Italia S.r.l., con sede in Palermo, Viale Croce Rossa n. 123, capitale sociale Euro 20.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 06713210828, di redigere la presente relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. relativa al ramo d'azienda che la società intende conferire nella neo-costituita MobyPay Service S.r.l., con sede in Udine, Via Stiria n. 45, capitale sociale Euro 10.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone Udine 03183090301, quale apporto a copertura della quota di capitale che sarà sottoscritta, nonché per l'eventuale eccedenza da imputare a riserva straordinaria da conferimento.

L'operazione è finalizzata alla partecipazione di MobyPay Italia S.r.l. al round di aumento di capitale della MobyPay Service S.r.l., società di nuova costituzione destinata ad operare quale veicolo per lo sviluppo tecnologico e commerciale del gruppo nel settore dei servizi fintech e dei sistemi di pagamento digitali dedicati alla gestione condominiale.

1. La Società conferente

La MobyPay Italia S.r.l., costituita in data 28 luglio 2018 e con sede legale in Palermo, è una società attiva nel settore della programmazione informatica e dello sviluppo di piattaforme digitali per l'elaborazione di pagamenti e servizi fintech. L'attività è focalizzata sulla progettazione e gestione di sistemi di pagamento elettronico multi-conto (MPOS, M2POS, E-Billing, Offline), rivolti principalmente ad amministratori di condominio, enti e piccole imprese.



La società è amministrata dal Sig. Francesco Paolo Caronia e non presenta indebitamento finanziario, risultando interamente finanziata con mezzi propri.

2. Analisi economico-finanziaria

Dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, regolarmente depositato, emergono i seguenti principali indicatori:

- Valore della produzione: Euro 360.515 (+63% rispetto al 2023)
- Ricavi delle vendite e prestazioni: Euro 348.989
- EBITDA: Euro 30.531 (margini 8,47%)
- Risultato operativo (EBIT): Euro 14.955
- Utile netto: Euro 13.242 (+82% rispetto all'esercizio precedente)
- Patrimonio netto: Euro 45.386 (+41%)
- Totale attivo: Euro 215.681
- Indebitamento finanziario: nullo

Il trend 2020–2024 evidenzia una crescita sostenuta e costante, con incremento medio annuo dei ricavi superiore al 60% e flussi di cassa operativi costantemente positivi.

3. Descrizione del ramo d'azienda oggetto di conferimento

Il ramo d'azienda oggetto di conferimento riguarda la componente commerciale di **MobyPay Italia S.r.l.**, il know how e nello specifico la rete di vendita, comprendente:

- l'avviamento economico e commerciale derivante dalla reputazione del marchio “MobyPay”, che potrà essere utilizzato dalla conferitaria, e dalla consolidata base clienti. Questa rete comprende tutti i contratti con gli agenti di vendita, i procacciatori di affari e i consulenti commerciali, per lo più iscritti ad Enasarco. Tale forza di vendita permetterà alla conferitaria di accedere al portafoglio clienti attivo, costituito da amministratori condominiali e soggetti professionali, con il quale potrà stipulare contratti, comprende altresì la rete di partnership e relazioni commerciali con operatori tecnologici e istituti di pagamento; i rapporti contrattuali e le relazioni operative con soggetti terzi;

Non sono oggetto di conferimento i reparti di sviluppo software, le piattaforme tecnologiche proprietarie e le funzioni di amministrazione generale.

Il ramo oggetto di conferimento costituisce un complesso organizzato e autonomo di beni immateriali, relazioni e know-how, idoneo a generare redditività indipendente.



4. Criteri e metodologia di valutazione

Le prime tre metodologie hanno consentito di valutare gli aspetti qualitativi, innovativi e prospettici tipici delle start-up tecnologiche, mentre i modelli DCF e Multipli hanno permesso di stimare la capacità di generazione di flussi reddituali nel medio-lungo periodo.

Il piano industriale prevede una **crescita costante dei ricavi**, con un incremento del +48,1% al 2030 e un aumento del MOL ed EBIT del 49% rispetto al 2029.


I ricavi complessivi passano da **Euro 1.240.000 nel 2025 a oltre Euro 5.118.000 nel 2029**, mentre il risultato operativo cresce da Euro 256.000 a circa Euro 1.397.000 nello stesso periodo.

Tali dati, ricavati dal business plan e dalle proiezioni economiche interne, riflettono l'espansione del portafoglio clienti, l'incremento delle commissioni derivanti dal gruppo d'acquisto e l'introduzione di nuovi servizi fintech.

La ponderazione dei risultati ottenuti dai diversi modelli ha condotto a un **range di valutazione** compreso tra Euro 1.492.000 (low bound) ed Euro 2.173.000 (high bound), con **valore medio pari a Euro 1.832.349**.

L'analisi è stata inoltre supportata dai seguenti indicatori di solidità economico-finanziaria:

- Rating patrimoniale: **A-**
- Rating finanziario: **AAA**
- Rating Standard & Poor's: **A**
- Rating MCC: **classe F1** a partire dal 2027
- Indice di Altman: rischio di default nullo.



4-bis. Piano economico-finanziario prospettico

Il piano economico-finanziario elaborato sulla base delle proiezioni del business plan 2025–2029 mostra una crescita significativa e progressiva della capacità reddituale del ramo commerciale conferito. L'analisi, sviluppata in coerenza con i dati previsionali di MobyPay Service, evidenzia una dinamica positiva sia nei ricavi che nei margini operativi.

Anno	Ricavi (€)	Costi operativi (€)	EBITDA (€)	EBIT (€)	Utile netto (€)
2025	409,0	306,8	102,3	92,0	69,0
2026	1.449,9	1.087,4	362,5	326,2	244,7
2027	2.094,9	1.571,2	523,7	471,4	353,5
2028	2.544,4	1.908,3	636,1	572,5	429,4
2029	3.598,8	2.699,1	899,7	809,7	607,3

I ricavi complessivi si moltiplicano di oltre otto volte nel periodo considerato, passando da circa 0,4 milioni di euro nel 2025 a oltre 3,5 milioni nel 2029, con una marginalità operativa (EBITDA) che cresce in modo progressivo fino a superare il 25% dei ricavi. Tale incremento è sostenuto dall'espansione della rete commerciale, dall'introduzione di nuovi servizi fintech a valore aggiunto e dal consolidamento del marchio MobyPay nel mercato dei servizi digitali condominiali.

Queste prospettive di crescita costituiscono la base per la stima dei flussi di cassa futuri utilizzati nei metodi DCF e di Multipli, a sostegno del valore economico attribuito al ramo d'azienda.

5. Finalità dell'operazione

L'operazione di conferimento del ramo d'azienda è effettuata ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile, quale apporto a liberazione della quota di capitale sociale della società conferitaria. La differenza positiva tra il valore attribuito al ramo conferito e il valore nominale delle quote sottoscritte sarà imputata a **riserva straordinaria da conferimento** nel patrimonio netto della conferitaria.

La struttura dell'operazione risponde a finalità industriali e organizzative, dirette a concentrare nella nuova società la funzione commerciale e distributiva del gruppo, al fine di migliorare la scalabilità del modello di business e attrarre nuovi capitali.



6. Determinazione del valore del ramo conferito

Sulla base dei criteri sopra descritti e delle informazioni contabili, gestionali e prospettiche analizzate, il valore complessivo del ramo d'azienda oggetto di conferimento è stimato in Euro 1.832.349, arrotondato a Euro 1.800.000.

Il valore rappresenta la media ponderata tra gli approcci patrimoniale, reddituale e di mercato e risulta coerente con la dinamica del piano prospettico, che mostra una crescita sostenibile e margini in progressivo miglioramento. Il valore attribuito include l'avviamento intrinseco legato alla clientela e alla forza commerciale del marchio, espressione della redditività prospettica dell'attività trasferita.

7. Conclusioni e attestazione ex art. 2465 c.c.

Il sottoscritto perito attesta:

- di aver svolto la valutazione in piena indipendenza e imparzialità;
- che il valore attribuito al ramo d'azienda è almeno pari al valore riconosciuto ai fini della sottoscrizione del capitale sociale della MobyPay Service S.r.l.;
- che la parte eccedente rispetto al valore nominale delle quote potrà essere imputata a riserva straordinaria da conferimento.

Pertanto, il valore complessivo del ramo d'azienda commerciale e dell'avviamento correlato di MobyPay Italia S.r.l. da conferire nella MobyPay Service S.r.l. è stimato in Euro 1.832.349, arrotondato a Euro 1.800.000.

Ai sensi dell'art. 2465 c.c., si attesta che il valore del ramo d'azienda conferito è almeno pari al valore ad esso attribuito ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale della società conferitaria.

Roma, 29 ottobre 2025

Il Perito Stimatore

Dott. Marco Colono
Dottore Commercialista – Revisore Legale



Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma n. AA010416
Piazza Sallustio n. 3 – 00187 Roma (RM)

Repertorio n. 17047

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

(Art. 1 n. 4 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

Il Ventiuno ottobre due mila venti e cinque
29 ottobre 2025

in Roma, Viale dei Parioli n. 59.

Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con
sede in Roma e iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
è presente:

COLONO Marco, nato a Roma (RM) il 4 giugno 1975,
domiciliato a Roma (RM) Piazza Sallustio n. 3,
codice fiscale CLN MRC 75H04 H501W,
della cui identità personale io notaio sono certo,
il quale mi ha presentato la perizia giurata di
stima del ramo d'azienda della "MobyPay Italia
S.r.l." da conferire nella "MobyPay Service S.r.l.".

Aderendo alla richiesta fattami ammonisco ai sensi
di legge il comparente il quale presta quindi il
giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di
avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a
me affidate e di non avere avuto altro scopo che
quello di far conoscere al giudice la verità".

Il presente atto è stato scritto a macchina da

personá di mia fiducia e in parte a mano da me
notaio su un foglio per facciate intere una oltre
la presente ed è stato da me notaio letto alla
parte.

*Albergo
Giovanni Scarsella*



Certifico io sottoscritto dott. Gabriele Sciumbata, notaio con sede in Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso consentito dalla legge.

Roma, 30/10/2025


Certificazione di conformità

Io sottoscritto Dott. **Vincenzo Galvagno**, Notaio in Palermo, con studio in via Ricasoli n.59, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 57-bis legge 16 febbraio 1913 n. 89,

CERTIFICO

che il presente documento, composto da nove pagine, è conforme alla copia certificata autentica dal Notaio Gabriele Sciumbata di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione della sua firma digitale, da me verificata positivamente mediante il sistema di verificazione collocato nel programma e-Sign, come risulta dall'allegato report di verifica.

Palermo, 31 ottobre 2022



A handwritten signature of 'Vincenzo Galvagno' is written over a circular digital signature seal. The seal contains the text 'GALVAGNO DI ROBERTO NOTAIO IN PALERMO' around the perimeter, and 'VINCENZO GALVAGNO' in the center. The seal is partially obscured by the handwritten signature.




Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **Relazione di stima asseverata P7M.pdf (2).p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 31/10/2025 alle 09:58:45 UTC.

2. Schema di sintesi



Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) GABRIELE SCIUMBATA	Consiglio Nazionale del Notariato	

3. Dettagli

- Nome file: **Relazione di stima asseverata P7M.pdf (2).p7m**
- Impronta del file: **b83b4c9877a3a55571982fd324fc40e82dffae7e6cad641b5e0965fc17b1f0**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **31/10/2025 alle 09:58:09 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - GABRIELE SCIUMBATA

Questa firma è stata apposta da **GABRIELE SCIUMBATA**, C.F./P.IVA **TINIT-SCMGRL72T08H501Z**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **30/10/2025 alle 16:08:47 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - GABRIELE SCIUMBATA



- Nome e Cognome del soggetto: **GABRIELE SCIUMBATA**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-SCMGRL72T08H501Z**
- Titolo: **Notario**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **4e 07**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>, https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6
- Validità: dal **07/09/2023 alle 12:58:17 UTC** al **07/09/2026 alle 12:58:17 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **26255** emessa in data **31/10/2025 alle 09:20:34 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **31/10/2025 alle 09:20:34 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **30** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature,Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf
- Validità: dal **22/10/2019 alle 08:12:35 UTC** al **22/10/2039 alle 08:12:35 UTC**

Allegato "C" al n. 723 di repertorio n. 544 di raccolta

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA
DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

La società è denominata: **"MOBYPAY SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, in breve anche **"MOBYPAY SERVICE S.R.L."**.

OGGETTO

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto:

1. Sviluppo e Commercializzazione di Piattaforme Digitali: Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di una piattaforma digitale modulare e innovativa, accessibile sia tramite Web che tramite App, che consenta la ricerca e la comparazione di beni e servizi con le migliori offerte nel settore delle amministrazioni condominiali e dei condomini. La piattaforma, indirizzata sia al mercato B2B che B2C, sarà dotata di algoritmi innovativi per la ricerca e organizzazione delle offerte e includerà funzionalità di promemoria e consulenza per informare gli utenti su eventuali variazioni delle condizioni di offerta. Inoltre gestirà informazioni digitali come il registro impianti, della sicurezza e quello anagrafico, permettendo l'interscambio informativo tra i diversi professionisti, la gestione delle scadenze per la verifica degli impianti e la aderenza alle normative vigenti.

2. Servizi Innovativi ad Alto Valore Tecnologico: Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, conformi alle disposizioni e limitazioni di legge, finalizzati a facilitare la gestione e la fidelizzazione delle relazioni commerciali con la clientela e la propria rete, nonché la commercializzazione di servizi bancari, finanziari e di incasso e pagamento orientati principalmente al segmento delle amministrazioni condominiali.

3. Analisi di Mercato e Contrattualizzazione: L'analisi del mercato e la contrattualizzazione come gruppo d'acquisto di beni e servizi inerenti all'oggetto sociale e, in particolare, all'attività di amministrazione condominiale e di gestione immobiliare per conto terzi attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica innovativa ed esclusiva.

4. Gestione di Rete Commerciale: La gestione di una rete commerciale, sia sotto forma di network che tramite l'apertura di sedi in franchising su tutto il territorio nazionale.

5. Attività Complementari: L'esercizio di tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti normative e con l'esclusione delle attività subordinate all'iscrizione in albi professionali.

5. Partecipazioni e Garanzie: La società potrà assumere partecipazioni, in misura non prevalente, in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso. Potrà, altresì, prestare fideiussioni e, in genere, garanzie reali e/o personali a favore di terzi.

SEDE

ARTICOLO 3

La società ha sede in **Udine**.

La variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo, che dovrà provvedere alla prescritta pubblicità.

DURATA

ARTICOLO 4

La durata della società è stabilita sino al **31 dicembre 2070**.

FONDI

ARTICOLO 5

La società potrà acquisire fondi, con o senza obbligo di rimborso, presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

La società potrà altresì ricorrere a campagne di raccolta di capitali sulle apposite piattaforme autorizzate e vigilate da CONSOB e/o all'emissione di strumenti finanziari tra cui prestiti obbligazionari, minibond e quanto altro previsto dalle normative vigenti.

TITOLO II - CAPITALE E QUOTE CAPITALE

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di **euro 410.000,00** (diecimila virgola zero zero) ed è attualmente suddiviso in **quote ordinarie di categoria "A"**.

Sussistendo i requisiti di legge previsti per la piccole e medie imprese (PMI), la società può creare ed emettere categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

La società può emettere **quote di categoria "B"** prive del diritto di voto, dotate esclusivamente di diritti patrimoniali ed aventi le seguenti caratteristiche:

- non conferiscono il diritto di voto né di intervento in assemblea;
- sono nominative, liberamente trasferibili e non soggette a clausole di gradimento;
- agli utili netti risultanti dal bilancio approvato, al netto della riserva legale, è attribuito ai titolari di quote

di categoria "B" un dividendo prioritario fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore di sottoscrizione (valore nominale + sovrapprezzo);

- gli utili residui eventualmente distribuiti sono ripartiti in modo tale che alle quote di categoria "B" spetti un dividendo complessivo maggiorato del 2% (due per cento) del valore di sottoscrizione (valore nominale + sovrapprezzo) rispetto alle quote ordinarie;

- in caso di distribuzione inferiore al suddetto dividendo privilegiato, la differenza è computata in aumento nei successivi due esercizi;

- in caso di distribuzione di riserve, i soci titolari di quote di categoria "B" godono degli stessi diritti degli altri soci; tuttavia, l'assemblea può deliberare di soddisfare il diritto al dividendo privilegiato anche mediante utilizzo di riserve disponibili, in caso di utili insufficienti;

- la riduzione del capitale sociale per perdite non incide sulle quote di categoria "B", se non per l'eventuale parte di perdita che eccede la frazione rappresentata dalle quote ordinarie;

- in caso di scioglimento della società, le quote di categoria "B" godono di prelazione nel rimborso del capitale fino al valore nominale.

In data 31 ottobre 2025 è stato **deliberato un aumento di capitale sociale** a titolo oneroso, scindibile (efficace nei limiti delle sottoscrizioni ricevute) e progressivo (così da consentire all'organo amministrativo di procedere al deposito delle attestazioni di esecuzione parziale dell'aumento presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2481 *bis*, ult. co., c.c.), fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmiloni virgola zero zero), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2030.

La parte di aumento non ancora sottoscritto sarà eventualmente attuato mediante l'emissione:

- per euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), di quote ordinarie di categoria "A";
- per euro 500.000,00 (cinquantamila milioni), di quote di categoria "B".

Il capitale sociale può anche essere aumentato anche mediante apporti in natura di crediti o beni.

In sede di aumento di capitale, può essere deliberata l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci.

Le partecipazioni emesse in sede di aumento di capitale potranno essere attribuite ai soci in misura anche non proporzionale al valore dei conferimenti, nel rispetto dei limiti di legge.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della

documentazione prevista dall'art.2482-bis, secondo comma, c.c..

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

La società deve altresì indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

Le quote di partecipazione al capitale sociale potranno costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali (crowdfunding).

DIRITTO DI VOTO

ARTICOLO 7

I soci titolari di quote ordinarie di categoria "A" hanno diritto al voto in misura proporzionale al valore della propria partecipazione.

I soci titolari di quote di categoria "B" non godono del diritto di voto né di intervento in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 8

Le quote sociali sono liberamente trasferibili sia inter vivos che mortis causa.

L'intestazione della partecipazione a un soggetto fiduciario o la reintestazione all'effettivo proprietario non è soggetta a prelazione.

Le delibere che introducono, modificano o sopprimono limiti alla trasferibilità della quota, comprese quelle che disciplinano la prelazione ed il gradimento, devono essere adottate all'unanimità.

ARTICOLO 8 BIS

DIRITTO DI COVENDITA E PATTI PARASOCIALI

Spetta a tutti i soci titolari di partecipazioni il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci di controllo (i "Soci di Controllo", secondo la definizione dell'art. 2 del Regolamento Consob 18592 adottato con delibera del 26 giugno 2013) trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi. I Soci di Controllo dovranno informare gli aventi diritto dell'offerta dei terzi

e delle condizioni della stessa e, a richiesta degli interessati titolari di partecipazioni, saranno obbligati a fare in modo che l'offerente acquisti le partecipazioni che questi intendono vendere ai medesimi termini ed alle medesime condizioni offerte ai Soci di Controllo.

Il Diritto di Co-vendita deve intendersi regolato dai termini e dalle condizioni qui di seguito indicati: (i) non appena il Socio Ricevente l'Offerta raggiunga con il Cessionario un'intesa, anche preliminare, relativa al trasferimento della propria partecipazione, il Socio Ricevente dovrà informarne immediatamente gli aventi diritto in merito all'invio dell'Offerta mediante l'invio di una comunicazione a mezzo PEC, posta elettronica ordinaria, raccomandata contenente, a pena di invalidità, tutti gli elementi dell'offerta fra cui, ma non solo, prezzo e modalità di pagamento; (ii) una volta ricevuta la Comunicazione di Vendita, gli aventi diritto entro i successivi 30 (trenta) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Vendita, avranno la facoltà (ma non l'obbligo) di esercitare il Diritto di Co-Vendita mediante l'invio di una comunicazione a mezzo PEC, posta elettronica ordinaria, raccomandata al Socio Ricevente (la "Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita"); (iii) entro i successivi 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita, il Socio Ricevente dovrà far sì che il Cessionario acquisti, unitamente alla Partecipazione oggetto di offerta, nei medesimi termini e alle medesime condizioni pattuiti, anche le partecipazioni per cui viene richiesta la Co-Vendita; (iv) nel caso in cui, successivamente all'esercizio del Diritto di Co-vendita, il Cessionario si rifiuti di acquistare unitamente alle partecipazioni originariamente oggetto di Offerta anche quelle per cui viene richiesta la Co-Vendita nessun atto di Trasferimento di Partecipazioni della Società potrà essere perfezionato da parte della Parte Ricevente.

In caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

DIRITTO DI TRASCINAMENTO (DRAG ALONG)

Qualora il socio di controllo riceva e intenda accettare un'Offerta di Acquisto da parte di un terzo non socio e non correlato (parte correlata come determinata dallo IAS 24), direttamente o indirettamente allo stesso (anche tramite società da esso partecipate) per una partecipazione superiore a quella dallo stesso detenuta nella società e a fronte di un corrispettivo basato su una valutazione della società pari ad un valore non inferiore a quanto previsto dalla legge per i casi di recesso ed intenda accettare tale offerta di

acquisto, il socio di controllo dovrà inviare ai soci risultanti al Registro delle Imprese una comunicazione scritta contenente il nome del terzo acquirente, il prezzo offerto e gli altri termini e condizioni di vendita (di seguito "Comunicazione di Vendita") ed avrà il diritto di obbligare, contestualmente a tale Comunicazione di Vendita, i medesimi Soci come risultante presso il Registro delle Imprese a partecipare alla cessione (di seguito, "Diritto di Trascinamento").

Fermo restando quanto sopra, è concessa ai soci signori risultanti al Registro delle Imprese l'opzione sull'acquisto della quota di partecipazione del socio di controllo alle stesse condizioni offerte dal terzo acquirente come riportate nella Comunicazione di Vendita.

La suindicata opzione di acquisto dovrà essere esercitata, per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, o posta elettronica anche non certificata, entro il 30esimo (trentesimo) giorno di calendario successivo al ricevimento della Comunicazione di Vendita.

TITOLO III - ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato dell'U.E.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10

Le assemblee sono convocate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione con PEC, posta elettronica ordinaria o lettera raccomandata o in ogni caso con prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o presso i riferimenti risultanti presso la società a seguito di comunicazione del socio.

L'Assemblea può essere convocata anche mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, alternativamente, sull'edizione nazionale di uno dei seguenti quotidiani: Il Messaggero, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Libero e La Repubblica.

La comunicazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle

materie da trattare; nella comunicazione/avviso può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In mancanza delle suddette formalità, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e i componenti in carica dell'organo amministrativo ed i sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In tal caso gli amministratori ed i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare dichiarazione scritta con la quale dichiarino di essere informati della riunione e degli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con un altro dei luoghi previsti nell'avviso di convocazione per il collegamento, l'assemblea non potrà tenersi.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione.

ARTICOLO 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci titolari di quote ordinarie di categoria "A" che risultino iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. La delega può essere conferita agli amministratori e sindaci della società. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea.

ARTICOLO 12

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro assenza dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare che l'Assemblea sia stata regolarmente convocata e sia regolarmente costituita, nonché condurre e regolare la discussione, determinare le modalità di votazione e accettare l'esito della stessa.

L'Assemblea nomina, inoltre, un Segretario, anche non socio. Delle deliberazioni assembleari verrà redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario e riportato senza indugio nell'apposito libro. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli e dei soci astenuti e/o dissenzienti.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 13

L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dallo statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso l'assemblea delibera:

- 1) sull'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) sulla nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) sulla nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) sulle modificazioni dello statuto;
- 5) sulla nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di Legge.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

La società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale potrà essere anche non socio ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a undici membri, anche non soci. Tutti gli Amministratori durano in carica per il

periodo stabilito dall'assemblea ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello di nomina e sono rie leggibili.

Il Consiglio di Amministrazione opera con metodo collegiale.

ARTICOLO 15

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente e, se ritenuto necessario, un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice-Presidente farà fede per l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche estraneo alla società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro sostituzione e gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prima assemblea successiva.

La cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa della maggioranza degli amministratori comporta l'automatica ed immediata decadenza dell'intero Consiglio e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, il Consiglio di Amministrazione, fino alla sua sostituzione, potrà svolgere solo funzioni di ordinaria gestione.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia o in altro stato dell'U.E. quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale se nominato.

La convocazione - contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - è di regola inviata, a cura del Presidente almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con PEC, mail ordinaria o raccomandata. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a 1 (un) giorno.

ARTICOLO 17

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ed in caso di impedimento od assenza dal Vice-Presidente, se eletto, e in caso di impedimento o assenza di questo, dal consigliere più anziano di età.

Le riunioni possono essere tenute in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il Presidente della riunione possa anche regolare lo svolgimento della riunione stessa, nonché

constatare e proclamare i risultati della votazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente e il Segretario della riunione.

ARTICOLO 18

Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Il Consiglio può deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli Amministratori e, se eletti, tutti i Sindaci Effettivi in carica.

ARTICOLO 19

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei verbali fanno piena fede, se sottoscritte dal Presidente della seduta e controfirmate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione, sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società e hanno, in particolare, il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, con la sola esclusione di quanto la legge riserva all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge e determinando i limiti della delega e, se ritiene opportuno fissando eventuali remunerazioni, giusto l'articolo 2389 secondo comma del C.C., proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratori Delegati. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di impedimento da parte di questi, il Vice-Presidente, hanno la rappresentanza e la firma sociale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio e potranno rappresentare la società in ogni controversia legale, ogni dogliana giudiziale ed amministrativa davanti ad ogni Corte o Tribunale ed in ogni giurisdizione, incluse le fasi di appello avverso giudizi e dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché nominare a tal fine avvocati. La rappresentanza e la firma sociale della società spetta altresì a ciascun Amministratore. L'organo amministrativo potrà nominare

procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 22

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico al medesimo si applicano, a seconda dei casi e qualora non sia già disposto dal presente Statuto, le disposizioni previste per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione della Società e, in particolare, coloro che presteranno la loro attività in seno alla stessa, avranno diritto al rimborso delle spese sostenute ed, eventualmente, ad un compenso che sarà determinato dall'Assemblea o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 23

Ove imposto dalla legge o comunque ove sia deciso dai soci, è nominato un Sindaco Unico ovvero un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti. Al Sindaco ovvero al Collegio Sindacale, anche in relazione ai compiti, poteri e regole di funzionamento, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni dal Codice Civile ed eventualmente dalla normativa speciale di tempo in tempo vigente.

Salvo che l'assemblea dei soci nomini un revisore contabile o una società di revisione, al Sindaco ovvero al Collegio Sindacale spetta anche la revisione legale dei conti, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 25

Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente e salvo sempre quanto sopra previsto.

TITOLO VII - RECESSO, SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 26

Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, PEC o posta elettronica con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel relativo libro della decisione che lo legittima, o, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso non sia una decisione, dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il rimborso della partecipazione oggetto di recesso è effettuato ai sensi di legge. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 27

Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissando nel contempo i relativi poteri.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata nonché le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Firmato:

Adelaide Cusimano

Francesco Paolo Caronia

Vincenzo Galvagno Notaio

Certificazione di conformità di copia informatica ad originale analogico
(art.22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e art.68 *ter*, L. 16 febbraio 1913 n.89)
Io sottoscritto Dott. **Vincenzo Galvagno**, Notaio in Palermo, con studio
in via Ricasoli n.59, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Palermo e Termini Imerese,

CERTIFICO

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la
presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico, allegati inclusi, firmato a norma di legge e da me
conservato.

Palermo, 7 novembre 2025.